



REPUBBLICA ITALIANA

15/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59397** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Carcavallo Lidia

(c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

Patteri Antonella, (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giannico Giuseppina

(c.f. GNNGPP70B57D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it).

e Preden Sergio (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello,

contro

OMISSIS (c.f. **OMISSIS**), nato il *omissis* a *Omissis* ed ivi residente alla *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Grande Carmela (c.f. GRNCML74B48E878U, pec: carmelagrande@ordineavvocatiroma.org), unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Musacchio Andrea (c.f. MSCNDR 74L12D773N, pec: andreamusacchio@ordineavvocatoroma.org), con studio in Roma, alla via Brescia n. 19, in virtù di mandato in calce all'atto di costituzione;

avverso

la sentenza n. 297/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 31 marzo 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore cons. Petrucci Stefania, l'avv. Carcavallo Lidia per l'Inps appellante e l'avv. Musacchio Andrea per l'appellato.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 27 ottobre 2021, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell'odierno appellato

finalizzato all'attribuzione della pensione privilegiata di reversibilità del proprio genitore, in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Inps appellante lamenta la *“violazione dell'art.1, comma 41, della legge n.335/1995, in combinato disposto con l'art. 13 del R.D. n.639/1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952, e successivamente dall'art. 22 della legge n.903 del 1965 – Violazione dell'art.101, comma 3, c.g.c. e art.112 c.p.c. – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Nullità della sentenza per difformità tra motivazione e dispositivo”*.

Secondo l'Istituto appellante, il Giudice di *prime cure* avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 101, comma 3, c.g.c. e art. 112 c.p.c.) riconoscendo, in favore del ricorrente, il diritto alla pensione di inabilità *ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995* quando la domanda era, invece, tesa ad ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 1, comma 41, della predetta legge n. 335/1995.

Inoltre, ad avviso dell'Inps appellante, il Giudice territoriale non avrebbe provveduto alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile al lavoro.

La sentenza gravata risulterebbe, infine, viziata anche da nullità non contenendo in sede di dispositivo la clausola, riportata in motivazione, di subordinazione del riconoscimento del diritto alla sussistenza dei requisiti di legge.

Conclusivamente, l'Inps appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame, con ogni conseguente provvedimento.

Con memoria depositata in data 28 settembre 2023, si è costituito l'appellato *Omissis* chiedendo il rigetto dell'atto di gravame e deducendo che la consulenza tecnica di ufficio, disposta in primo grado, nel garantito contraddittorio *inter partes*, concludeva che: "*il ricorrente alla data del decesso del padre dante causa (08/07/2015), era da ritenersi inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, reputando, così, "soddisfatti i requisiti medico legali per la concessione dei benefici di cui ai sensi dell'art. 1 comma 41, della legge n. 335 del 1995".*

In particolare, la parte appellata eccepisce che l'Inps avrebbe potuto far ricorso all'istituto giuridico della correzione dell'errore materiale o dell'interpretazione della sentenza e che, in ogni caso, l'Istituto ha ritenuto di dare spontanea esecuzione alla sentenza provvedendo, senza taluna riserva di appello ed in modo inequivoco, al calcolo ed alla misura del trattamento lordo spettante.

Ad avviso dell'appellato, la sentenza impugnata ha correttamente applicato le norme ritenute violate dall'Inps posto che la sussistenza della condizione invalidante è stata accertata già prima del momento del decesso del padre con cui risultava convivente, oltre che a carico in quanto privo di redditi, come documentato dal certificato di stato di famiglia.

Con ordinanza Presidenziale n. 15/2023, depositata in data 10 novembre, è stata richiesta all'Inps la trasmissione della determinazione n. 3781 del 3 maggio 2021 con la quale l'Istituto ha

liquidato la pensione di reversibilità in favore di Rosa Alberto, figlio inabile di *Omissis*, deceduto in data 8 luglio 2015 e titolare di trattamento previdenziale erogato dall'*ex* Inpdap (ora Inps) recante n. iscrizione 4268089.

In data 18 dicembre 2023, l'Inps, con apposita nota, ha provveduto al deposito della richiesta determinazione n. 3781/2021 rilevando, tuttavia, che, secondo la giurisprudenza contabile di appello, l'assunzione di tale determina non può considerarsi quale acquiescenza alla sentenza, che, peraltro, è provvisoriamente esecutiva e ribadendo, in ogni caso, il motivo di appello in tema di mancato accertamento, da parte del Giudice di primo grado, dei requisiti di legge diversi da quello sanitario.

All'udienza del 18 gennaio 2024, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La vicenda in esame riguarda un trattamento pensionistico di reversibilità riconosciuto dal Giudice territoriale all'appellato in qualità di figlio maggiorenne inabile allo svolgimento di qualsiasi lavoro alla data della morte del genitore.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica*

o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

L'articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965 n. 903 prevede, in materia di prestazioni previdenziali ai superstiti, che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta la pensione al coniuge ed ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ovvero ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi.

L'atto di appello proposto dall'Inps ed incentrato sull'asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché sulla mancata verifica di tutti i requisiti previsti *ex lege* per l'erogazione del trattamento pensionistico in questione, si appalesa infondato e non merita accoglimento.

Osserva, al riguardo, il Collegio che dal tenore complessivo della sentenza impugnata non appare ravvisabile, in via sostanziale, il lamentato vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né risultano ravvisabili profili di nullità, considerato l'espresso

richiamo alla normativa in materia di pensione di reversibilità risultante sia nella parte in fatto, che nella parte in diritto della sentenza impugnata.

E precisamente, emerge dalla lettura della parte in fatto della pronuncia di primo grado il chiaro riferimento alla domanda presentata da Rosa Alberto all'Inps in data 19 maggio 2016 *“allo scopo di ottenere la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995”*, nonché l'indicazione dell'ordinanza n. 332/2019 emessa dal Giudice di *prime cure* e contenente il quesito rivolto al Collegio Medico Legale tendente ad accertare se il ricorrente potesse ritenersi *“inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995”*.

Nella parte in diritto della predetta gravata sentenza, risulta, poi, ampiamente riportato il parere reso dal Collegio Medico Legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti che concludeva che *“già alla data del decesso del dante causa (08/07/2015) in considerazione della situazione culturale, ambientale, socio-economica e dell'attitudine lavorativa, non fosse in grado di svolgere in maniera continuativa attività manuali né tantomeno da potergli assicurare idonei mezzi di sostentamento potendo essere riconosciuto inabile in maniera assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa”* ritenendo, di conseguenza, *“soddisfatti i requisiti medico legali per la concessione dei benefici di cui all'come ai sensi dell'art. 1 comma 41, della legge n.335 del 1995”*, così emergendo un ulteriore espresso riferimento al trattamento pensionistico di reversibilità e non di inabilità.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che la determinazione Inps, Filiale Metropolitana Roma Eur, n. 3781 del 3 maggio 2021, ritualmente depositata agli atti del giudizio, dopo aver richiamato espressamente la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 297/2021 che accoglieva il ricorso dell'odierna parte appellata, dispone il conferimento della pensione di reversibilità nella misura del 70% del trattamento annuo lordo spettante al dante causa.

Reputa il Collegio, in conformità al proprio orientamento, che tale provvedimento di per sé non consenta di rilevare l'acquiescenza dell'Istituto alla decisione di primo grado, trattandosi di una conseguenza derivante dalla provvisoria esecutività delle relative statuizioni, così come prevista dall'art. 169 c.g.c. (Sez. I App. n. 423/2022).

Occorre, tuttavia, rilevare che, nella vicenda all'odierno esame, la sentenza impugnata accoglieva la domanda del ricorrente inserendo la chiara indicazione della *"previa verifica da parte dell'Ufficio circa la ricorrenza degli altri requisiti"*, da tanto desumendosi che l'assunzione della citata determinazione dirigenziale n. 3781/2021 da parte dell'Inps giungesse all'esito di un idoneo procedimento amministrativo volto a dare completa attuazione alla predetta sentenza includendo anche l'espressa verifica richiesta dal Giudice di primo grado, tanto da pervenire al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità *"finché permangono le condizioni previste dalla legge"* la cui effettiva e completa sussistenza deve, quindi, ritenersi adeguatamente già verificata dall'Istituto previdenziale.

Né, ad avviso del Collegio, appaiono ipotizzabili profili di nullità della sentenza impugnata per non aver riportato anche in sede di dispositivo la predetta clausola volta alla previa verifica da parte del competente ufficio Inps circa la ricorrenza degli altri requisiti necessari per la concessione del trattamento di reversibilità al figlio maggiorenne inabile al lavoro, dovendosi, piuttosto, rilevare che il dispositivo reca l'accoglimento del ricorso *"nei termini di cui in motivazione"*, così espressamente richiamandone l'intero contenuto.

Deve, inoltre, osservarsi che l'odierno giudizio ha preso avvio in seguito all'impugnazione, dinanzi al Giudice territoriale, del provvedimento n. 3180 del 4 novembre 2016 con il quale l'Inps negava a Rosa Alberto il trattamento di reversibilità con motivazione fondata esclusivamente sulla circostanza che, alla data del decesso del genitore, l'appellato *"non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*, potendosi, anche in tal caso, ritenere che l'Istituto previdenziale avesse ravvisato l'assenza soltanto del predetto requisito.

Né risulta espressamente contestata, in sede di giudizio di primo grado, l'eventuale assenza degli ulteriori requisiti finalizzati alla concessione del trattamento pensionistico di reversibilità in questione.

Conclusivamente, il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene di dover rigettare l'atto di appello, riconoscendo il diritto della parte appellata alla pensione di reversibilità del proprio genitore, in qualità di orfano maggiorenne inabile al lavoro.

Le spese di difesa possono essere compensate, stante il peculiare svolgimento della vicenda processuale.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, rigetta l'appello proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE iscritto al n. **59397** del ruolo generale, con conferma della pronuncia di primo grado riconoscendo il diritto di *OMISSIS*, parte appellata, alla pensione di reversibilità del proprio genitore, in qualità di orfano maggiorenne inabile al lavoro.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi